

IL PROGETTO NEONATI DELLA CITTA' DI TORINO

Storia e prospettive dell'affidamento di bambini piccolissimi

20 marzo 2014, Centro Incontri Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 23 – Torino

Intervento a cura delle Associazioni di famiglie affidatarie

La storia

Il Comune di Torino, con deliberazione del 30 novembre 1995 ha varato la sperimentazione di affidamenti familiari di bambini piccolissimi (dalla nascita ai 18 mesi) quale possibile alternativa all'inserimento in comunità dei minori «*che non possono crescere nell'ambito della propria famiglia e che in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria sono attualmente inseriti in strutture residenziali*».

La soluzione individuata prevedeva «*l'inserimento dei neonati in famiglie affidatarie particolarmente preparate, motivate e con esperienza (...); tali famiglie saranno selezionate soprattutto in base alla loro capacità di elaborare il distacco da questi bambini, affiancandoli nel loro percorso di rientro nella famiglia di origine o di inserimento presso famiglie adottive*».

La sperimentazione di questo progetto, per motivi diversi (resistenze di alcuni giudici ed operatori sociali, ecc...¹) però non decollava; nel 2002, diverse Associazioni operanti nel settore minorile hanno deciso di inviare al Tribunale per i minorenni e al Comune di Torino un documento in cui chiedevano di riprendere un confronto per andare a definire le migliori condizioni per assicurare ai bambini piccolissimi l'inserimento in una famiglia affidataria in alternativa all'inserimento in comunità o, peggio, in istituto.

I presupposti da cui partivano erano, in breve:

- la necessità di ogni neonato di poter stabilire una relazione affettiva stabile con le figure genitoriali (a partire da quella materna). Questa condizione è indispensabile per il suo equilibrato sviluppo psicologico. Le conseguenze derivanti dalla mancanza o carenza della relazione sono ampiamente comprovate anche sul piano scientifico (v. al riguardo la prefazione di Gabriella Cappellaro al libro "*Cure materne e adozione*" di Nicole Quémada, Utet Libreria, Torino, 2000).
- la consapevolezza che l'inserimento in comunità dei neonati NON può essere considerato una soluzione accettabile, soprattutto se si protrae per mesi, in quanto non è in grado di rispondere adeguatamente alle loro esigenze affettive. Dai dati forniti dal Comune di Torino e relativi ai minori ricoverati in comunità al luglio '99, su 54 minori della fascia di età 0-5 anni, ben 39 avevano superato il limite dei sei mesi di permanenza.

L'esigenza del confronto nasceva da una riflessione stimolata da alcune esperienze, piuttosto preoccupanti, che avevano indotto i firmatari a richiedere, tra l'altro, che «*che gli affidatari vengano adeguatamente informati dagli operatori sulla situazione personale e familiare del piccolo, ricevendo le notizie necessarie, anche dal punto di vista giuridico, per potersi rapportare in modo corretto con il bambino e i suoi parenti e che essi vengano sentiti direttamente dal Tribunale per i minorenni prima di prendere dei provvedimenti nei confronti dei piccoli che hanno accolto*» e che il Tribunale «*quando dispone il rientro dei piccoli nella famiglia di origine o l'affidamento a parenti oppure l'affidamento "a rischio giuridico", tenga conto delle necessità di continuità affettiva dei bambini e non disponga, come purtroppo avvenuto, interruzioni brusche senza comunicazioni dettagliate da parte della famiglia affidataria alla famiglia in cui viene inserito, sulle abitudini e sulle necessità specifiche del bambino o, peggio ancora, passaggi in comunità per un "decongestionamento affettivo"*».

Dopo numerosi incontri che i rappresentanti delle Associazioni hanno avuto con l'allora presidente del Tribunale per i minorenni, Giulia De Marco, con l'Assessore ai Servizi Sociali ed i funzionari del Comune di Torino (sono

¹ Come aveva già evidenziato dall'ass. soc. Liliana Carollo nel 2001 «*Ci sono ancora Servizi che ritengono preferibile per i neonati e bambini piccolissimi l'inserimento in strutture residenziali proprio perché luoghi "neutri" che permetterebbero di conservare sgombro quello spazio affettivo che deve essere "occupato" solo dal legame con i genitori definitivi. Quanto siano neutre queste strutture è confermato dal fatto che generalmente i genitori cui il bambino viene poi affidato, lo "prelevano" dalla struttura come fosse un "oggetto", senza che si ponga il problema di un passaggio graduale, anzi, essi vengono spesso invitati dagli operatori, specie se la permanenza si è prolungata, a portarsi a casa il bambino in gran fretta perché bisognoso di urgenti cure affettive. Solo in questo momento viene quindi riconosciuto il bisogno del bambino di attaccamento, bisogno che si ritiene sia rimasto lì, congelato e intatto, in attesa che i genitori, biologici o adottivi che siano, possano ora soddisfarlo, come se solo in quel momento il bambino cominciasse a vivere la sua storia e iniziasse il suo rapporto col mondo esterno*».

stati anche necessari interventi sui mezzi di informazione ...) si è arrivati alla riunione dell'11 novembre 2001, in cui è stato approvato il Protocollo operativo, sottoscritto dalle autorità giudiziaria minorili (i Presidenti della Sezione per i minorenni della Corte di appello e del Tribunale per i minorenni, nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni), dai referenti del Comune di Torino e dalle seguenti organizzazioni: Associazione Accomazzi, Associazione Gruppi Volontari per l'affidamento e l'adozione, Anfaa, Associazione Papa Giovanni XXIII, Odissea 33, Ufficio famiglia della Diocesi di Torino ed i gruppi di auto mutuo aiuto degli affidatari Rubino e Biancospino.

Da allora le Associazioni hanno monitorato l'attuazione del Progetto Neonati, presentando considerazioni e proposte anche ai referenti istituzionali del Comune di Torino, della Regione Piemonte e alle Autorità Giudiziarie.

Dal confronto è nato il gruppo di lavoro istituito dall'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Piemonte, allo scopo di approfondire la tematica della salvaguardia della continuità del legame e della continuità affettiva nella storia del bambino affidato dichiarato adottabile che necessitava di essere sostanziata sia sul piano procedurale che su quello operativo.

Si è così giunti all'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 27-4956 "L.4 maggio 1983 n.184 e L.R.1/2004. Indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva"

Si segnalano, inoltre, i seguenti documenti:

- ✓ l'importante circolare emanata dal Tribunale per i Minorenni nel 2007, che conserva tutta la sua validità ed è stata anzi rafforzata da quella emanata nel 2013;
- ✓ il documento "La tutela della continuità degli affetti per i minori in affido" elaborato dal Tavolo Nazionale Affidato (www.tavolonazionaleaffido.it).

Le Associazioni di famiglie e il percorso di formazione-ricerca

Le Associazioni e i gruppi del Tavolo comunale sull'affidamento hanno partecipato, attraverso i loro rappresentanti, all'intero percorso di formazione-ricerca e condividono buona parte delle valutazioni emerse.

Nel corso del seminario in cui ne sono stati presentati gli esiti, le Associazioni sono intervenute, presentando un documento, di cui si riportano di seguito i contenuti.

Valutazioni sul Progetto

Le Associazioni danno una valutazione complessivamente positiva sugli affidamenti dei piccolissimi, che hanno dato concrete risposte alle esigenze affettive dei piccoli allontanati dalle loro famiglie, in alternativa al loro inserimento in comunità.

Aspetti fondamentali del Progetto:

• Quali bimbi affidare

I bimbi cui prioritariamente il progetto dovrebbe continuare a rivolgersi sono:

- ✓ bambini segnalati dai servizi socio-assistenziali o dai servizi sanitari (ospedali, Sert, psichiatria adulti, ecc.) al Tribunale per i Minorenni, rispetto ai quali quest'ultimo abbia disposto accertamenti ulteriori sul rapporto dei piccoli con i genitori;
- ✓ bambini rispetto ai quali si sia interrotto il progetto di inserimento con i/il genitori/e in comunità;
- ✓ bambini per i quali si evidenzia la necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari o attendere un certo periodo di tempo per giungere ad una definizione precisa del loro stato di salute o della loro disabilità;
- ✓ neonati non riconosciuti alla nascita, dimessi dall'ospedale, per i pochi giorni necessari a preparare il loro passaggio nella famiglia adottiva.

Le Associazioni ritengono opportuno l'inserimento **diretto** del bambino in famiglia con i requisiti per l'adozione e l'attivazione di un affidamento a rischio giuridico, laddove ne sussistano i presupposti, senza il passaggio in affidamento familiare (come previsto dal protocollo del 1983).

• Come prevenire ed intervenire nei confronti del nucleo familiare dei bimbi

Le Associazioni concordano sulla necessità:

- ✓ di potenziare gli interventi nei confronti dei nuclei d'origine diretti alla prevenzione dell'allontanamento, che però devono basarsi su una diagnosi e su una prognosi realistica della situazione, realizzate attraverso una stretta collaborazione fra i Servizi socio assistenziali e quelli sanitari coinvolti NPI, SERT, Psichiatria adulti (sovente ancora latitanti, anche ai Tavoli in cui si dibattono queste tematiche);
- ✓ di definire nel progetto specifico di affidamento non solo le modalità di incontro del piccolo con i genitori (si veda punto sui luoghi neutri), ma anche gli interventi da attivare nei confronti del nucleo familiare durante l'affidamento da parte dei servizi coinvolti (tutti, non solo i servizi sociali) ed il relativo monitoraggio.

Rispetto alle proposte emerse a conclusione del percorso di formazione-ricerca le Associazioni esprimono forti perplessità sulla creazione di centri diurni, in cui la mamma ed il papà del piccolo *“possano sperimentare /potenziare le loro capacità genitoriali”* come proposto da alcuni intervistati: esse ritengono che non solo sarebbero difficilmente realizzabili e praticabili, ma rappresenterebbero comunque un contesto *“falsato”* per valutare, sostenere e potenziare le loro competenze genitoriali.

Si dovrebbe invece incrementare, durante l'affidamento, l'intervento presso la famiglia d'origine degli operatori dei Servizi che l'hanno in carico e che monitorino come il/i genitore/i si prende/ono cura del proprio figlio nella vita quotidiana (pappa, addormentamento, bagnetto, gioco, pulizia della abitazione, ecc).

Tutto questo, a condizione che sia stata preventivamente valutata la fattibilità e che il piccolo non sia esposto a rischi (è necessario mettere in sicurezza il bambino: NO a bambini *“terapeutici”* per il recupero dei genitori).

• Quali affidatari per i bimbi

Le Associazioni concordano sui requisiti degli affidatari emersi dalle interviste e sottolineano in particolare la necessità che abbiano esperienze positive pregresse di affidamento, preferendo le famiglie con figli, già in età scolare, in grado di condividere la scelta di accoglienza dei genitori, contribuendo alla realizzazione del progetto; le famiglie con esperienze pregresse si sanno anche meglio *“destreggiare”* con i diversi interlocutori: assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici...². Si ritiene che vada valutata caso per caso l'opportunità di inserire un neonato in un nucleo familiare con altri minori da poco affidati o adottati, anche per le risonanze negative che possono avere su questi ultimi la convivenza e la successiva separazione; fortissime perplessità suscitano anche gli affidamenti a coppie senza figli e a famiglie alla loro prima esperienza di accoglienza.

Le Associazioni, inoltre, reputano necessaria la partecipazione degli affidatari al gruppo di sostegno³, prevedendo momenti di incontro periodici di tutti gli affidatari (anche quelli che hanno concluso il loro affidamento) per un monitoraggio delle esperienze. Esse ritengono, altresì necessario un adeguato *“intervallo”* fra un affidamento ed un altro, per dare a tutti i componenti della famiglia affidataria il tempo necessario per rielaborare l'esperienza vissuta e prepararsi eventualmente ad un'altra accoglienza.

• Riservatezza, ascolto degli affidatari

Le Associazioni sottolineano la richiesta che tutti gli affidatari, quando sottoscrivono il documento *“Impegno degli affidatari”*, firmino anche una specifica dichiarazione in cui si impegnano a non divulgare informazioni relative al minore affidato e alla sua famiglia d'origine nonché l'identità della famiglia in cui il minore potrebbe essere inserito dopo l'affidamento (affidamento familiare, a rischio giuridico o preadottivo). Si ritiene che all'impegno dovrebbe essere anche allegato il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con il calendario degli incontri del piccolo con la famiglia d'origine, periodicamente aggiornato (sede, orari, ecc., terapie, assistente sociale ed educatori di riferimento) che gli affidatari si impegnano a seguire.

Le Associazioni concordano sull'importanza che gli affidatari documentino lo sviluppo psico-fisico del piccolo affidato attraverso diario, fotografie, ecc.. Tutto questo sarà poi trasmesso dagli stessi alla famiglia di origine (genitori o parenti) o agli affidatari *“a rischio giuridico”* in cui il minore verrà inserito a conclusione del progetto.

² Il Protocollo prevede: *«Si ritiene che i possibili affidatari debbano essere individuati attraverso iniziative mirate fra famiglie che già hanno vissuto esperienze di affidamento e che abbiano una visione chiara e consapevole dell'impegno loro richiesto e della temporaneità dell'affidamento. A questi volontari va riconosciuto un ruolo importante nel progetto in modo tale che essi possano diventare interlocutori degli operatori e degli stessi giudici nella gestione dell'affidamento. Anche in base alle esperienze finora realizzate, la scelta dovrebbe essere orientata verso famiglie con figli già adolescenti o adulti; ci sono forti perplessità su quelle con bimbi piccoli o piccolissimi, che difficilmente potrebbero comprendere e “reggere” l'avvicendamento dei neonati affidati».*

³ Il Protocollo prevede: *«Per quanto riguarda il mantenimento ed il sostegno del pool di affidatari, il gruppo è considerato indispensabile al fine di giungere ad una cultura tematica condivisa fra le famiglie coinvolte e realizzare una dimensione di appartenenza, che può sostenere nei momenti critici, come ad esempio quello del distacco dal neonato. In particolare si pensa ad un accompagnamento per il gruppo delle famiglie individuate che conterà sulla conduzione di due operatori preparati ogni 15-20 giorni, in orario adeguato alle esigenze lavorative degli affidatari. È possibile ipotizzare una serie di facilitazioni che consentano la reale e costante partecipazione degli interessati, come ad esempio coperture per i bambini durante lo svolgersi degli incontri. È opportuno prevedere che tale accompagnamento abbia una durata minima di circa sei mesi, durante i quali verrà monitorato per giungere ad ulteriori sviluppi quali ad esempio l'evoluzione in gruppo di auto-mutuo-aiuto».*

Viene, inoltre, evidenziata la necessità dell'ascolto, non rituale o tardivo degli affidatari, da parte del giudice, come previsto dall'art.5 della legge n. 184/1983 ed in particolare:

- ✓ prima che il Tribunale per i Minorenni assuma provvedimenti sul futuro del piccolo loro affidato;
- ✓ prima che il Tribunale per i Minorenni provveda all'abbinamento del minore con la famiglia a rischio giuridico di adozione, affinché essi presentino, in uno specifico incontro, insieme agli operatori dei Servizi, la situazione del piccolo, corredandola della relativa documentazione, come previsto dalla DGR 27/2012: *“la preparazione di un diario, di un album fotografico ecc. che ripercorrano le fasi della vita del bambino presso la fam. affidataria, possono essere strumenti facilitatori nella ricomposizione e narrazione della sua storia, e rappresentare un patrimonio che lo accompagnerà nella costruzione di nuovi legami”*

Le Associazioni ribadiscono che gli affidatari sono in grado di mantenere la necessaria riservatezza sull'identità degli affidatari a rischio giuridico con cui interagiscono nelle delicate fasi della reciproca conoscenza, del passaggio del piccolo e dei rapporti successivi all'inserimento: essi non possono essere considerati da operatori e giudici minorili prima una risorsa e poi un pericolo potenziale da cui proteggere gli affidatari a rischio giuridico.

Sarebbe altresì necessario che il Tribunale per i Minorenni disponesse le modalità di mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia affidataria (non ci sono solo adulti, ma anche i figli degli affidatari) sia quando rientra a casa dai genitori oppure viene affidato a parenti (nonni o zii) sia quando viene affidato a rischio giuridico di adozione, come peraltro previsto dalla Circolare del Tribunale per i Minorenni del 2013.

• **Considerazione sul passaggio diretto agli affidatari a rischio giuridico**

Le Associazioni ritengono che sia necessario un ulteriore impegno per vincere le resistenze e le perplessità che ancora si incontrano da parte di alcuni operatori, soprattutto delle équipes adozioni, e di alcuni magistrati in merito. Viene a tal proposito segnalata la scarsa preparazione di una parte degli aspiranti genitori adottivi sul significato del “rischio” stesso e sull'importanza della preparazione e di un buon accompagnamento del bambino nella nuova famiglia e della conservazione dei ricordi della sua, anche se breve, vita familiare precedente ...

Si ribadisce, inoltre, che per il bambino, il collocamento a rischio giuridico rappresenta ancora una situazione precaria, potenzialmente non definitiva.

• **I tempi delle procedure**

Le Associazioni rilevano che sovente i tempi sono ulteriormente dilatati dal ricorso alle Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU), che richiedono diversi mesi per la loro realizzazione; esse propongono che le CTU siano sostituite da una richiesta di approfondimento ai Servizi del territorio, riducendo così in modo significativo tempi e costi.

Viene ribadita, inoltre, la necessità che siano “velocizzate” il più possibile le procedure dirette alla valutazione delle capacità genitoriali ai fini dell'accertamento dello stato di adottabilità e che venga anche “valutata, caso per caso, l'opportunità che i bambini del progetto neonati rimangano nel nucleo affidatario fino all'affidamento preadottivo, cioè fino alla definizione del suo stato di adottabilità, per evitargli eventuali altri “passaggi” familiari”, come a suo tempo proposto dalle associazioni del Tavolo affidi del Comune di Torino.

• **L'accompagnamento degli affidatari da parte delle associazioni**

La DGR 27/2012 stabilisce che *“gli affidatari hanno la facoltà di farsi accompagnare da un'Associazione da loro indicata come previsto dalla Legge 184/1983 e smi, nel percorso del passaggio dall'affidamento all'adozione”*. La Delibera riconosce la duplice funzione delle Associazioni:

- ✓ di accompagnamento e supporto solidale della famiglia affidataria;
- ✓ di stimolo alle istituzioni nello sviluppo di impianti progettuali e normativi capaci di fornire risposte adeguate a bisogni emergenti e nei casi di inadempienza nell'assolvimento dei compiti di tutela di bambini e famiglie in difficoltà.

• **Gli incontri in luogo neutro**

Nel 2008 le Associazioni aderenti al Tavolo Affidato del Comune di Torino hanno redatto un documento che conteneva alcune considerazioni sul luogo neutro. Se ne riportano alcune che le Associazioni ritengono tutt'oggi valide:

- ✓ una completa valutazione da parte degli educatori e degli psicologi degli effetti dell'esperienza del luogo neutro sul bambino, può essere favorita da un dialogo costruttivo e costante con la famiglia affidataria, la quale può riferire i problemi che il bambino evidenzia prima e dopo le visite. Il confronto consente inoltre di integrare gli elementi di professionalità che il servizio deve assicurare, con la quotidianità che la famiglia affidataria raccoglie a stretto contatto col bambino;

- ✓ nei casi in cui, dopo un certo periodo di osservazione, si prospetti un rientro in famiglia, ci si chiede perché il luogo neutro debba rimanere tale e non si passi ad effettuare gli incontri presso l'abitazione della famiglia d'origine, permettendo di sperimentare il rapporto affettivo in una situazione di maggiore normalità e serenità della famiglia stessa;
- ✓ rispetto alla durata ed alle modalità delle visite, bisognerebbe evitare una eccessiva rigidità delle procedure, con l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio profondo del bimbo. I tempi di permanenza del bambino in luogo neutro sono troppo lunghi rispetto al tempo dell'incontro effettivo: arrivare mezz'ora prima e fermarsi mezz'ora dopo stanca il neonato e non dà ulteriori garanzie di privacy.
- ✓ il luogo neutro non può andare avanti indefinitamente, ma deve darsi i tempi commisurati all'obiettivo che deve perseguire in relazione al progetto. Nel luogo neutro si tende a utilizzare la stessa procedura per situazioni estremamente diverse e questo penalizza, oltre che il bambino, anche la famiglia di origine.

Non bisogna dimenticare che il luogo neutro induce comportamenti "artificiali":

- ✓ mamma e/o papà non giocherà con te solo un'ora alla settimana;
- ✓ mamma e/o papà non ti imboccherà con la pappa preparata da altri;
- ✓ mamma e/o papà forse deve attraversare tutta la città per raggiungere il luogo neutro e pensa che grazie a questo suo sacrificio il giudice non le "toglierà" più il bambino;

Ognuno di noi, sapendo di essere osservato e valutato, cerca più di apparire che di essere.

Per i motivi suddetti bisogna riconsiderare costantemente quale sia il luogo più congeniale alle esigenze del bimbo. Non appena la situazione che gli sta attorno lo consenta, va verificata la possibilità di effettuare i suddetti incontri in casa dei genitori e/o degli stessi affidatari secondo le situazioni.

• **Altre considerazioni**

- ✓ dalla ricerca non emerge un dato importante: ci sono alcuni bimbi che, a seguito di una valutazione della loro particolare situazione familiare e personale, non rientrano nella famiglia d'origine, anche allargata, né vengono collocati in affidamento a rischio giuridico di adozione, ma restano affidati alla famiglia che li ha accolti perché, pur essendoci un legame significativo con i loro congiunti, non ci sono le condizioni per il loro rientro; si ritiene positiva questa scelta, che tutela la continuità degli affetti del minore accolto.
- ✓ si sono verificate anche situazioni di minori gravemente handicappati dichiarati adottabili per i quali non è stata trovata una famiglia e che sono stati adottati dagli affidatari stessi⁴;

• **Proposte di ricerche future**

- ✓ approfondire lo stato attuale di benessere dei numerosi bambini che sono stati in affidamento eterofamiliare da neonati;
- ✓ conoscere le valutazioni e il punto di vista delle famiglie adottive che hanno accolto bambini provenienti dal progetto neonati. Le famiglie adottive aderenti alle Associazioni scriventi riferiscono che la loro esperienza in tal senso è certamente positiva (come emerso anche dalla ricerca).

A cura di Frida Tonizzo, ANFAA, Alessia Ponchia, ANFAA, Alessia Rossato, Associazione Papa Giovanni XXIII, Giuseppina Gano Meo, Uffici Caritas e Famiglia Diocesi di Torino e Gruppi Volontari l'affidamento e l'adozione

Nel corso di questo seminario il Comune di Torino ha segnalato che dal 27 marzo 2000 al 31 dicembre 2013 sono stati affidati 181 piccoli: l'affidamento si è concluso per 109 con il passaggio alla famiglia che li ha accolti in affidamento "a rischio giuridico" o preadottivo, per 32 con il rientro nella famiglia di nascita, per 13 con l'affidamento a parenti, per 5 con il trasferimento in comunità insieme alla loro mamma, per 2 con la prosecuzione dell'affidamento (oltre i 18 mesi); per 12 l'affidamento era ancora in corso e per 8 il dato non è stato rilevato.

⁴ Sull'affidamento e l'adozione dei minori disabili rinviamo alle considerazioni e proposte contenute nel documento del Tavolo nazionale affidi, disponibili sul sito www.tavolonazionaleaffidi.it